



NOTAIO IVO GROSSO
12100 CUNEO - Corso Nizza, 13
0171 69 61 41 igrosso@notariato.it

REPERTORIO 97195

RACCOLTA 24737

Verbale di assemblea straordinaria di "Associazione Genitori Pro Handicap CUNEO O.N.L.U.S.", con sede in Cuneo, portante:

- modifica denominazione in "ASSOCIAZIONE GENITORI PRO HANDICAP ODV";

- abrogazione statuto in vigore e adozione nuovo testo di statuto

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei aprile duemilaventuno, lunedì (stato di emergenza epidemiologica da Covid-19).

In Cuneo, nel mio studio in corso Nizza numero 13.

Alle ore diciassette e minuti trenta.

26 APRILE 2021

Davanti a me, **Ivo GROSSO**, notaio in Cuneo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente:

=== BELTRITTI Roberto, nato a Cuneo il 4 aprile 1960, domiciliato a Cuneo, corso Vittorio Emanuele II 25/a, dirigente.

Io notaio sono certo

della identità personale del comparente, cittadino italiano siccome dichiara, il quale agendo nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della associazione:

== "Associazione Genitori Pro Handicap CUNEO O.N.L.U.S." denominabile "Genitori Pro H Cuneo O.N.L.U.S.",

• sede: Cuneo, c/o Roberto Beltritti, corso Vittorio Emanuele II 25/a;

• durata: fino al 31 dicembre 2100;

• codice fiscale: **96065670042**,

• associazione di volontariato iscritta: nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 1084 del 23 dicembre 2011, nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato n. 219 Sezione "Socio Assistenziale";

premette

che è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, mediante avviso scritto in data 3 aprile 2021, che prevede la possibilità di partecipazione in videoconferenza tenuta presente l'emergenza epidemiologica, in Cuneo, via Colle di Tenda 9, presso Spazio Libero, in prima convocazione per il giorno 25 aprile 2021 alle ore dodici e in seconda convocazione per oggi alle ore diciassette e minuti trenta, in questo luogo, come risulta dalla documentazione, previo riscontro di regolarità formale da parte del presidente, che viene acquisita agli atti della associazione, l'assemblea straordinaria degli associati della predetta associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione revisione Statuto per adeguamento alle disposizioni legislative,

assume

a norma di statuto associativo e per unanime designazione di tutti gli intervenuti, la presidenza dell'assemblea, chiama me notaio, con il consenso dell'assemblea stessa, a redigerne il verbale e procede al compimento delle operazioni preliminari di verifica della regolare co-

REGISTRATO A CUNEO
il 11/05/2021
n. 10223
serie 1t
con € 0,00

stituzione dell'assemblea, ed a tale scopo constata e dichiara:

a) - che sono presenti, di persona o in videoconferenza o per delega riscontrata valida dal presidente ed acquisita agli atti della associazione, numero 21 (ventuno) su 30 (trenta) associati aventi diritto di voto, e precisamente gli associati indicati nel certificato di presidenza/ foglio delle presenze allegato al presente verbale sotto "**A**", previo esame e riscontro del comparente, di cui il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione;

b) - che sono presenti i seguenti componenti il consiglio direttivo e precisamente:

- . BELTRITTI Roberto, presidente;
- . MUSSO Nadia, consigliere;
- . AUDISIO Marilena, consigliere;
- . TARDIVO Elide, consigliere;
- . CERESA Cinzia, consigliere;

c) - che ha giustificato l'assenza il revisore dei conti;

d) - che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

e) - che l'articolo 10 dello statuto in vigore dispone testualmente quanto segue:

"10 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 - ventiquattro - ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 - ventiquattro - ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto presenti in Assemblea.

Ciascun partecipante non può essere portatore di più di una delega.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

*Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a **scrutinio** segreto su scheda.*

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.";

f) - che non risultano sussistere situazioni di conflitto di interessi;

g) - che non vi sono richieste di differimento dell'assemblea;

dichiara

l'assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convo-

cazione ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno che viene accettato da tutti gli intervenuti senza riserva alcuna.

=====

TRATTAZIONE UNICA

=====

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il presidente comunica che è necessario adeguare lo statuto secondo la formulazione necessaria affinché lo statuto medesimo possa considerarsi conforme al Codice del Terzo Settore; a tale scopo propone pertanto, per motivi di praticità e razionalità procedurale, di abrogare lo statuto vigente ed adottare un nuovo testo di statuto, già a mano degli intervenuti. In particolare è necessario modificare la denominazione della associazione in "ASSOCIAZIONE GENITORI PRO HANDICAP ODV".

Il presidente dell'assemblea provvede a dare lettura del nuovo statuto della associazione.

Il presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO

L'assemblea straordinaria di **"Associazione Genitori Pro Handicap CUNEO O.N.L.U.S."**:

- **udita** la relazione del presidente e la lettura dal medesimo fatta dello statuto;

- **ritenuta** l'opportunità di aderire alla formulata proposta;

delibera

a) - di modificare la denominazione della associazione in "ASSOCIAZIONE GENITORI PRO HANDICAP ODV";

b) - di confermare la durata della associazione al 31 dicembre 2100;

c) - di abrogare lo statuto vigente;

d) - di adottare in sua sostituzione il nuovo testo integrale dello statuto, in funzione del Codice del Terzo Settore, che viene approvato quale allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"** composto di sedici articoli;

e) - di delegare il presidente dell'assemblea a compiere tutte le pratiche e formalità, nessuna esclusa od eccettuata, occorrenti in relazione a questo verbale; all'uopo viene espressamente autorizzato ad introdurre al presente verbale, ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità; in particolare il presidente viene delegato a compiere tutte le pratiche connesse all'iscrizione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS" anche, qualora ne ricorrano i presupposti, con richiesta al notaio di procedere ai controlli finalizzati al successivo deposito".

VOTAZIONE/PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

Il presidente mette in votazione per alzata di mano l'ordine del giorno deliberativo.

PRESENTI E VOTANTI: 21 (ventuno) associati;

FAVOREVOLI: 21 (ventuno) associati;

CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno.

Il presidente, su prova e controprova, constatata e dichiara che

**L'ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO
E' APPROVATO**

=====

CLAUSOLE FINALI

=====

I) - CHIUSURA ASSEMBLEA - Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

II) - TELECOMUNICAZIONE - Il presidente, con riferimento agli intervenuti all'assemblea in video conferenza, dichiara che sono stati rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il presidente dichiara e riconosce pertanto che:

a) è stato consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) è stato consentito al notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) è stato consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) nel corso della assemblea non si sono determinate sospensioni del collegamento.

III) - SPESE - Le spese di questo verbale e conseguenti sono a carico della associazione.

Il presidente richiede l'esenzione da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 e art. 26 D. Lgs. 105/2018.

IV) - ALLEGATI - Degli allegati "A" e "B" è stata omessa la lettura da parte di me notaio per espressa dispensa avutane.

Io notaio ho letto

ai partecipanti all'assemblea ed al comparente, che lo approva, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su quattro pagine di un foglio.

Ora di sottoscrizione: diciotto e minuti cinquanta.

In originale sottoscritto da:

Roberto Beltritti

Ivo Grosso notaio

Allegato "A" repertorio
97/95 - 24737
notale Ivo GROSSO - Cuneo

exp-01100220210421211207

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 APRILE 2021 FOGLIO FIRME					
Nome	Cognome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	FIRMA	FIRMA DELEGATO
PIERANNA	ALBESIANO	FARIGLIANO	08/03/1951		<i>[Signature]</i>
ADRIANA	ARESE	CUNEO	27/02/1961	VCF	
MARILENA	AUDISIO	CUNEO	16/03/1960	<i>[Signature]</i>	
ROBERTO	BELTRITTI	CUNEO	04/04/1960	<i>[Signature]</i>	1
ELISABETTA	BERTOLA	CUNEO	03/11/1965	VCF	
DEBORA	BORGNA	CUNEO	26/05/1973		CAVALCADO GIOVANNA VCF MUSE ANNA VCF
STEFANIA	BUSSO	FOSSANO	27/06/1978		
ANTONIETTA	CARLOTTI	GAZZO PADOVANO PD	22/06/1944	/	/
GIOVANNA	CAVALLERO	CUNEO	21/08/1953	VCF	
CINZIA	CERESA	CUNEO	22/01/1960	VCF	
LAURA	FAMA	ALBA	01/10/1966		SILVIO ALBA VCF
EZIA	GIORDANENGO	CUNEO	07/11/1962	VCF	
ANNA MARIA	GIORGIS	CUNEO	14/08/1949	/	/
JOSIANE	GIORGIS	NIZZA	02/07/1967	VCF	

exp-01100220210421211207

PIERPAOLO	GIUSIANO	CUNEO	14/01/1970	/	/
MASSIMO	ISOARDI	CUNEO	10/05/1972	/	/
MARGHERITA	LANDRA	VERNANTE	02/05/1949	/	/
NADIA	MUSSO	SALUZZO	11/04/1956	VCF	
MARINA	NOCETO	SAVONA	03/11/1952	/	/
ANGELA	OLDANO	CAMAGNA MONFERRATO	23/10/1940		ROVERA MASSIMO VCF
MIRELLA	PELLEGRINI	CUNEO	18/03/1962	VCF	
ANITA	RABBIA	VALDIERI	14/06/1950		Mirella Audisio
SILVIO	RIBERO	CUNEO	02/09/1964	VCF	
GIAN	ROCCA	FOSSANO	05/06/1959	VCF	
MADDALENA	ROSSO	VERONA	21/03/1940		MUSSO VANIA VCF
MARILENA	SANTINI	FOSSANO	01/01/1900	/	/
MARIANGELA	SCIGLIANO	CUNEO	11/09/1960		PELLEGRINI MIRELLA VCF
MARIA GRAZIA	TANACETO	CUNEO	27/01/1960	/	/
ELIDE	TARDIVO	CUNEO	25/05/1968	VCF	
LAURA	VIVALDA	NOVI LIGURE	13/07/1968	/	/

Alberto Bellini



Pagina 2

**Allegato "B" al numero 97195/24737
di repertorio notaio Ivo GROSSO - Cuneo**

=====

**Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE GENITORI PRO HANDICAP ODV"**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al **Codice Civile**, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "**Codice del Terzo Settore**" (d'ora in avanti **Codice**) e ss.mm.ii., e il D.P.R. 361/2000 l'Organizzazione di Volontariato "**ASSOCIAZIONE GENITORI PRO HANDICAP ODV**" siglabile "ProH Odv".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cuneo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. **La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dello statuto.**
3. L'associazione opera nell'ambito territoriale **della Regione Piemonte.**
4. La durata dell'ODV è fissata fino al 2100 (duemilacento) salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberata dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 11.

Art. 2

Scopi e finalità

A) L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludicomotorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, **in favore di persone svantaggiate. L'Associazione agisce prioritariamente in favore delle persone** in situazioni di disabilità di qualsiasi tipo e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

B) L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

1. stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
2. promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
3. promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le

condizioni di pari opportunità;

4. promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

5. promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;

6. formare personale impiegato o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'Associazione;

7. promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori – pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;

8. promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;

9. assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, da soli non fanno o non possono rappresentarsi.

10. Tutti i servizi di cui sopra sono gratuiti.

Destinatari dei servizi svolti dalla Associazione sono:

1. le persone, Soci e non Soci, affette da disabilità fisica, intellettiva e relazionale, di vario tipo e grado o in situazione di svantaggio sociale;

2. le famiglie dei soggetti di cui al punto 1 del presente comma.

L'Associazione può svolgere tutte le attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita anche partecipando ad enti, associazioni, società o consorzi.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: lettere a – c- d -i - k -p -q -s- u- z- dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le at-

tività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro

dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- d. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. contributi di organismi Internazionali;
- f. rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- g. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
- h. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
- i. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto asso-

ciativo.

Art. 5

Soci

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore.
2. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Odv tutte le persone fisiche o le Odv, in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso

delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

1. di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

2. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

3. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

4. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

5. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, *con preavviso scritto di almeno 8 giorni*, dall'appartenenza all'Associazione..

b) I soci sono obbligati:

1. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

3. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

a. L'Assemblea dei soci;

b. Il Consiglio direttivo;

c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o

da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

2. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

3. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;

4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

6. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

7. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

8. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi

straordinari;

9. delibera sull'esclusione dei soci;

10. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

11. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

12. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.

13. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Odv:

a. in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;

b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con l'approvazione della maggioranza dei due terzi degli associati presenti o rappresentati.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari, da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostit-

tuzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 (quattro) mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Se-

gretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 4 (quattro) volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio con-

suntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 15

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale sottoscritto da:

Roberto Beltritti

Ivo Grosso notaio